

**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA CASA E LA  
RESPONSABILITA' CIVILE DELLA FAMIGLIA***Sicurcasa*

**IL PRESENTE FASCICOLO CONTENENTE**

- A. Condizioni di Assicurazione, comprensive del Glossario;**
- B. Informativa e Tutela Privacy**

**DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL  
CONTRATTO O DOVE PREVISTO DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE**

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE FASCICOLO**

FascSicurcasaLLoyds19.01

**Sanction Limitation and Exclusion Clause (Clausola Sanzioni, Limitazioni ed Esclusioni)**

Nessun (ri)assicuratore sarà tenuto a fornire copertura e nessun (ri)assicuratore sarà obbligato a pagare alcun sinistro o fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura, pagamento di tale sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe l'(ri)assicuratore a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell'Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d'America.

**Gli Assuntori di rischi assicurativi di Lloyd's sono responsabili della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente fascicolo.**

*Il Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's*  
*Vittorio Scala*



## Sommario

Ultimo aggiornamento: 1 gennaio 2019

### Definizioni / Glossario

#### Premessa

#### Norme che regolano l'Assicurazione in generale

- Art. 1 Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del premio
- Art. 2 Durata dell'assicurazione
- Art. 3 Forma dell'assicurazione
- Art. 4 Dichiarazioni inesatte e/o reticenze
- Art. 5 Aggravamento del rischio
- Art. 6 Diminuzione del rischio
- Art. 7 Buona fede
- Art. 8 Ispezione dei beni assicurati
- Art. 9 Titolarità dei diritti nascenti dall'assicurazione
- Art. 10 Comunicazioni
- Art. 11 Recesso in caso di sinistro
- Art. 12 Altre assicurazioni
- Art. 13 Validità territoriale
- Art. 14 Oneri fiscali
- Art. 15 Rinvio alle norme di Legge
- Art. 16 Foro competente

#### Norme valide per le Sezioni

##### I Incendio, Il Furto e III Elettronica

- Art. 17 Obblighi in caso di sinistro
- Art. 18 Valutazione delle cose assicurate e determinazione dell'ammontare del danno
- Art. 19 Procedura per la valutazione del
- Art. 20 Mandato conferito ai periti
- Art. 21 Pagamento dell'indennizzo
- Art. 22 Reintegro della somma assicurata ridotta a seguito di sinistro
- Art. 23 Cambio ubicazione

##### Sezione I – Incendio

- Art. 24 Oggetto dell'assicurazione
- Art. 25 Rischio assicurato
- Art. 26 Rischio locativo
- Art. 27 Esclusioni
- Art. 28 Fenomeno elettrico
- Art. 29 Assicurazione parziale
- Art. 30 Onorari periti
- Art. 31 Anticipo indennizzi
- Art. 32 Rinuncia alla rivalsa
- Art. 33 Condizioni Particolari
  - a – Primo Rischio Assoluto
  - b – Danni da acqua condotta
  - c – Spese di ricerca e riparazione del guasto
  - d – Eventi atmosferici e sovraccarico di neve
  - e – Eventi socio politici

##### Sezione II - Furto e Rapina

- Art. 34 Rischio assicurato
- Art. 35 Box e cantine
- Art. 36 Guasti cagionati dai ladri
- Art. 37 Furto commesso con presenza di persone nell'abitazione
- Art. 38 Scippo e rapina al di fuori dell'abitazione
- Art. 39 Esclusioni

- Art. 40 Condizioni essenziali per l'efficacia della garanzia furto
- Art. 41 Dimora saltuaria
- Art. 42 Assicurazione a Primo Rischio Assoluto
- Art. 43 Recupero dei beni rubati
- Art. 44 Titoli di credito
- Art. 45 Condizioni Particolari
  - a – Eventi socio politici
  - b – Impianto di allarme
  - c – Spese sanitarie per lesioni alla persona in caso di scippo o rapina

#### Sezione III - Elettronica

- Art. 46 Rischio assicurato
- Art. 47 Assicurazione parziale
- Art. 48 Esclusioni
- Art. 49 Franchigia

#### Sezione IV - Responsabilità Civile verso Terzi

- Art. 50 Oggetto dell'assicurazione – Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)
- Art. 51 Assicurazione della Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.)
- Art. 52 Esclusioni
- Art. 53 Estensione territoriale
- Art. 54 Gestione delle vertenze
- Art. 55 Franchigia
- Art. 56 Condizioni Particolari
  - a – Ricorso Terzi da Incendio
  - b – Detenzioni di armi
  - c – “Cani impegnativi”

#### Sezione V - Tutela Legale

##### Glossario Giuridico

#### Premessa

- Art. 57 Oggetto dell'assicurazione
- Art. 58 Esclusioni
- Art. 59 Estensione territoriale delle garanzie
- Art. 60 Insorgenza del sinistro – Operatività della garanzia
- Art. 61 Denuncia del sinistro e scelta del legale
- Art. 62 Gestione del sinistro
- Art. 63 Recupero di somme
- Art. 64 Esistenza di coperture di Responsabilità Civile
- Art. 65 Condizioni Particolari
  - a – Estensione di garanzia
  - b – Spese del secondo legale
  - c – Spese per arbitri
- Art. 66 Spese del secondo legale
- Art. 67 Spese per arbitri

#### Informativa e tutela Privacy

## Definizioni / Glossario

### Abitazione di tipo A

**Appartamento** - Unità immobiliare costituita da locali comunicanti, facente parte di un maggior fabbricato contenente altre abitazioni, ciascuna con proprio ingresso interno, ma con accesso comune dall'esterno. In questa voce sono comprese le cosiddette "ville a schiera".

### Abitazione di tipo B

**Villa** - Unità immobiliare costituita da locali comunicanti, con proprio accesso dall'esterno di uso esclusivo. Non sono comprese le cosiddette "ville a schiera".

### Apparecchiature ed Impianti Elettronici

Insieme di impianti ed apparecchiature elettroniche posti all'interno dell'abitazione. A solo titolo esemplificativo e non limitativo, quali: impianti di allarme, impianti di telecontrollo e videosorveglianza, impianti telefonici, fax, stampanti, lettori dvd, televisori, stereo hi-fi, home theater, scanner, webcam, macchine fotografiche digitali, telecamere digitali.

### Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

### Assicuratore

Lloyd's Insurance Company S.A.

### Assicurazione

Il contratto in forza del quale l'Assicuratore assume, nei limiti, termini e condizioni ivi previsti, i rischi nello stesso specificati.

### Contenuto

L'insieme dei beni mobili presenti all'interno dell'abitazione e dell'eventuale annesso ufficio o studio privato. Rientrano nella definizione anche:

- armadi di sicurezza o corazzati, casseforti; attrezzature e scorte domestiche; elettrodomestici; apparecchi audio fono visivi in genere ad uso domestico quali: radio, autoradio, televisori, videoregistratori, videogiochi, complessi stereofonici, registratori, etc.;
- effetti personali: capi di vestiario ed indumenti in genere, pellicce, articoli da viaggio, bagagli in genere, macchine ed apparecchi cine foto ottici quali: macchine fotografiche, videocamere, cineprese, proiettori, binocoli, cannocchiali, etc.;
- altri apparecchi elettronici quali: personal computer, stampanti, apparecchi fax, apparecchi telefonici portatili etc.; strumenti musicali, armi da fuoco ed oggetti personali in genere; sono compresi anche gli oggetti personali dei collaboratori domestici e degli ospiti dell'Assicurato;
- oggetti pregiati: beni come descritti nella successiva definizione Oggetti pregiati;
- valori: beni come descritti nella successiva definizione Valori.

### Contraente

Il soggetto che stipula il Contratto d'Assicurazione ed il cui interesse può essere protetto dall'Assicurazione.

### Dimora abituale

Quella corrispondente alla residenza anagrafica dell'Assicurato e/o dei suoi familiari conviventi, o comunque l'abitazione principale, in cui gli stessi dimorano per la maggior

parte dell'anno.

### Dimora saltuaria

Villa unifamiliare o appartamento, ubicati nel territorio italiano, ove l'Assicurato non dimora abitualmente.

### Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si propaga con elevata velocità.

### Fabbricato/Locali

Il complesso di opere edili indicate nell'ubicazione del rischio, escluso solo il valore dell'area. Sono compresi fissi ed infissi, opere di fondazione o interrate, impianti fissi in genere, impianti idrici, elettrici, di riscaldamento e/o condizionamento, impianti fotovoltaici fino a **3 kWp** (utenze domestiche) e solari termici, posti al servizio dell'abitazione (tipo A o B), le recinzioni e tutto quanto è considerato immobile per natura o destinazione diverso da quanto indicato alla voce contenuto. In caso di appartamento facente parte di un condominio, sono comprese anche le parti comuni di immobile ed impianti per la quota millesimale di proprietà dell'Assicurato.

### Fissi ed Infissi

Quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento e protezione (fissi), manufatti per la chiusura dei vani di transito, di illuminazione e aereazione delle costruzioni (infissi).

### Franchigia

Importo prestabilito che, in caso di Sinistro, rimane a carico dell'Assicurato. Tale importo va a ridurre l'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita.

### Furto

Impossessamento della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.

### Furto con destrezza

Il furto commesso con particolare abilità in modo da eludere l'attenzione della persona.

### Implosione

Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi.

### Incendio

Combustione con fiamma, degli enti materiali al di fuori del proprio focolare, che può estendersi e propagarsi.

### Incombustibili

Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° centigradi non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica, il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

### Indennizzo/Risarcimento

La somma dovuta dall'Assicuratore in caso di sinistro.

### Lastre e Cristalli

Lucernari, specchi, vetri, lastre di cristallo o altri materiali trasparenti fissi nelle loro installazioni o scorrevoli su guida, esistenti tanto all'esterno che all'interno del fabbricato,

stabilmente collocati su porte, finestre, vetrine, banchi, mensole e simili.

#### **Limite**

L'ammontare che rappresenta l'entità massima dell'obbligazione di pagamento dell'Assicuratore in forza del Contratto d'Assicurazione in relazione ad uno specifico rischio: tale ammontare non si somma a quello del Massimale, ma è una parte dello stesso.

#### **Massimale**

L'ammontare che rappresenta l'entità massima dell'obbligazione di pagamento dell'Assicuratore in forza del Contratto di Assicurazione.

#### **Modulo di Polizza**

Il documento allegato al Contratto di Assicurazione che contiene i dati del Contraente e dell'Assicurato, il Massimale, i Sottolimiti, la Decorrenza, il Premio, l'Assicuratore che ha accettato di assumere il rischio coperto dall'Assicurazione, gli eventuali altri dettagli del Contratto di Assicurazione.

#### **Oggetti pregiati**

Opere d'arte in genere, mobili di antiquariato, quadri, arazzi, sculture, argenteria, raccolte e collezioni di particolare pregio.

#### **Polizza**

Il documento che prova l'Assicurazione.

#### **Premio**

Il corrispettivo dovuto dal Contraente all'Assicuratore.

#### **Primo Rischio Assoluto (P.R.A.)**

Forma di Assicurazione in base alla quale l'indennizzo avviene sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'Art. 1907 del Codice Civile.

#### **Rapina**

Sottrazione di cosa mobile a chi la detiene mediante violenza o minaccia sia alla persona stessa sia verso altre persone.

#### **Regola Proporzionale**

Nelle assicurazioni a valore intero o che prendono a riferimento l'intero valore dei beni, la somma assicurata per ciascuna categoria di beni indicata nel Modulo di Polizza deve corrispondere, in ogni momento, alla somma del valore effettivo dei beni stessi.

Come previsto dall'Art. 1907 del C.C., qualora dalle stime fatte al momento del sinistro risulti una differenza tra valore effettivo e somma assicurata, l'indennizzo viene di conseguenza proporzionalmente ridotto.

#### **Rischio**

La probabilità che si verifichi il sinistro.

#### **Scippo**

Furto commesso strappando la cosa di mano alla persona che la detiene.

#### **Scoperto**

Importo che rimane a carico dell'Assicurato, espresso in misura percentuale sull'ammontare dell'indennizzo o risarcimento, che spetterebbe in assenza dello scoperto stesso.

#### **Scoppio**

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Non sono considerati scoppio gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete".

#### **Sinistro**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

#### **Terrorismo**

Qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte importante di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di Stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di Governi o Autorità Pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.

#### **Terzi**

Qualunque persona fisica o giuridica con esclusione di:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altra persona, parente od affine, con lui stabilmente convivente;
- b) le persone che essendo in rapporto di dipendenza, anche di fatto, con l'Assicurato subiscano un danno in occasione di lavoro o servizio.

#### **Tetto**

Insieme delle strutture portanti e non, destinate a coprire e proteggere il fabbricato ed il relativo contenuto dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti ed il manto di copertura.

#### **Valore a nuovo**

- per il fabbricato la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato secondo il preesistente tipo e genere, escluso il valore dell'area e di statue, affreschi e abbellimenti aventi valore storico artistico;
- per il contenuto il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per qualità e valore, ad eccezione delle merci, degli oggetti pregiati e dei valori in genere.

#### **Valore commerciale**

Il valore a nuovo al netto di un deprezzamento stabilito derivante dal grado di vetustà, dallo stato di conservazione, dalla destinazione e modo di costruzione dalla qualità e funzionalità, dal rendimento e stato di manutenzione nonché ogni altra circostanza concomitante.

#### **Valore Intero**

Forma di Assicurazione che comporta, in caso di danno, l'applicazione della regola proporzionale così come previsto dall'Art. 1907 del Codice Civile.

**Valori**

Gioielli e oggetti che contengano anche solo in parte, platino, oro, pietre preziose, perle e coralli, collezioni o raccolte, denaro e titoli di credito in genere, ricariche telefoniche, biglietti lotterie nonché ticket relativi al trasporto, parcheggio o buono pasto.

## Polizza SicurCasa

Il presente documento rappresenta il Contratto di Assicurazione e la descrizione di tutte le condizioni operative contrattuali redatte per fornire una copertura assicurativa per il Fabbricato (appartamento o villa) descritto nel Modulo di Polizza, adibito a civile abitazione.

**Resta comunque inteso che, sulla base delle scelte del Contraente, saranno valide ed operanti, a tutti gli effetti, esclusivamente quelle partite per le quali nel Modulo di Polizza viene descritta la relativa somma assicurata, nonché le estensioni e le condizioni particolari di Assicurazione presenti nel Modulo stesso con l'indicazione "OPERANTE" o inserite negli allegati eventuali e che risulti pagato il relativo premio.**

**Premessa**

Il Contratto di Assicurazione è sottoscritto, in collaborazione con All Risks S.r.l, con sede in Roma, Via Leonida Bissolati 54 – 00187 Roma, dall'Assicuratore di seguito indicato:

Lloyd's Insurance Company S.A.

**Norme che regolano l'Assicurazione in generale****Art. 1 – Decorrenza dell'Assicurazione e pagamento del Premio**

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento. Il Premio o la prima rata di Premio si pagano alla consegna della Polizza; la rata successiva deve essere pagata alla prevista scadenza, contro il rilascio di quietanza emessa dall'Assicuratore.

Pur essendo il Premio unico e indivisibile, l'Assicuratore può concedere il frazionamento del medesimo; in tal caso il mancato pagamento delle rate successive comporta la sospensione dell'Assicurazione dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla scadenza di pagamento della rata di Premio, sino alle ore 24.00 del giorno in cui il pagamento dovuto viene effettuato.

I premi delle rate frazionate successive alla prima sono comunque dovuti dal Contraente. **I premi devono essere pagati all'intermediario al quale è assegnata la Polizza.**

**Art. 2 – Durata dell'Assicurazione**

La copertura assicurativa, ha durata annuale o di anno più frazione. **Il contratto non prevede il tacito rinnovo** e cessa automaticamente alla pattuita scadenza, senza alcun obbligo di comunicazione tra le parti. L'Assicuratore mantiene operanti le garanzie prestate fino all'effetto dell'eventuale nuova Polizza, solo se stipulata con i medesimi, e non oltre il 15° giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

**Art. 3 – Forma dell'Assicurazione**

Le eventuali modifiche, proroghe e sostituzioni della presente

Assicurazione debbono essere provate per iscritto.

**Art. 4 – Dichiarazioni inesatte e/o reticenze**

**Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relative a circostanze originarie o sopravvenute, che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita, totale o parziale, del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.**

**Art. 5 – Aggravamento del Rischio**

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non comunicati o non accettati dall'Assicuratore **possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo** nonché la cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.

**Art. 6 – Diminuzione del Rischio**

Nel caso di diminuzione del Rischio tale che se fosse stata conosciuta al momento del perfezionamento dell'Assicurazione avrebbe portato alla pattuizione di un Premio minore, l'Assicuratore ridurrà proporzionalmente il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dell'Assicurato e/o del Contraente, salva la loro facoltà di recedere dall'Assicurazione ai sensi dell'Art. 1897 del Codice Civile.

**Art. 7 – Buona fede**

La mancata comunicazione da parte del Contraente di circostanze aggravanti in ordine alle caratteristiche costruttive del Fabbricato, così come le inesatte ed incomplete dichiarazioni relative allo stesso, rese all'atto della stipulazione della Polizza, non comporteranno decadenza del diritto al Risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni ed inesattezze siano avvenute in buona fede. L'Assicuratore ha peraltro il diritto di percepire l'eventuale differenza di Premio corrispondente all'eventuale maggior Rischio a decorrere dalla data in cui si è verificata la circostanza.

**Art. 8 – Ispezione dei beni assicurati**

L'Assicuratore ha sempre il diritto di visitare i beni assicurati e il Contraente o l'Assicurato hanno l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

**Art. 9 – Titolarità dei diritti nascenti dall'Assicurazione**

La presente Assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta e le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dall'Assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente e dall'Assicuratore.

Spetta in particolare al Contraente compiere tutti gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni, fermo restando che l'Indennizzo non verrà corrisposto se non nei confronti, e con il consenso del titolare dell'interesse assicurato.

**Art. 10 – Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni fra le Parti dovranno essere inviate per lettera raccomandata, o qualsiasi altro mezzo certo:

- per quanto riguarda le comunicazioni dirette all'Assicuratore: a All Risks S.r.l.– tramite la quale è stata effettuata l'Assicurazione – od al Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's;

- b) per quanto riguarda le comunicazioni all'Assicurato e/o al Contraente: all'ultimo indirizzo conosciuto dall'Assicuratore.

#### Art. 11 – Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, ciascuna delle Parti Contraenti può recedere dal Contratto di Assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata con preavviso di 30 giorni:

- il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte del Contraente;
- il recesso da parte dell'Assicuratore ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione.

L'Assicuratore, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di Assicurazione non corso.

#### Art. 12 – Altre Assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato devono comunicare all'Assicuratore l'esistenza o la stipulazione successiva di eventuali altre assicurazioni per la copertura degli stessi rischi. Tale obbligo non riguarda le assicurazioni stipulate per Legge o per contratto, da altro Contraente.

In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso all'Assicuratore ed a tutte le altre Compagnie interessate ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali Indennizzi – escluso dal conteggio l'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, **l'Assicuratore della presente copertura assicurativa sarà tenuto a pagare soltanto la propria quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto**, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con le altre Compagnie. L'Assicuratore, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, può recedere dal presente Contratto di Assicurazione con preavviso di quindici giorni.

#### Art. 13 – Validità territoriale

La garanzia viene prestata per i soli rischi ubicati nel territorio dello Stato Italiano.

#### Art. 14 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi alla presente Assicurazione sono comunque a carico del Contraente.

#### Art. 15 – Rinvio alle norme di Legge

Per quanto non espressamente stabilito dalle Condizioni Generali e Particolari del presente Contratto di Assicurazione, si farà riferimento alle Norme di Legge vigenti in Italia.

#### Art. 16 – Foro competente

Il Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.

#### Norme valide per le Sezioni

##### I Incendio - II Furto - III Elettronica

#### Art. 17 – Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente, prima di aver diritto a qualsiasi Indennizzo, dovranno:

- a) fare quanto gli è possibile per **evitare e diminuire il danno**; le spese fatte a questo scopo sono a carico

dell'Assicuratore secondo quanto previsto ai sensi dall'Art. 1914 del Codice Civile;

- b) **darne avviso** all'Assicuratore appena ragionevolmente possibile e comunque, **non oltre tre giorni** da quello in cui si è verificato il Sinistro o dalla data in cui ne è venuta a conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile;
- c) in caso di ipotesi di reato, denunciare l'evento all'Autorità giudiziaria, entro il termine di 24 ore, specificando le circostanze dello stesso e l'importo approssimativo del danno. Deve essere inviata copia col mezzo più celere possibile all'Assicuratore;
- d) fornire all'Assicuratore o ai Periti da questi incaricati, informazioni e **prove conservando al riguardo tracce e residui del Sinistro** che possano ragionevolmente contribuire a facilitare la liquidazione del danno.

**L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.**

#### Art. 18 – Valutazione delle cose assicurate e determinazione dell'ammontare del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di Polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate (illese, danneggiate o distrutte) avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- per il **fabbricato**, si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato con analoghe caratteristiche costruttive, escluso soltanto il valore dell'area;
- per il **contenuto**, si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove, uguali o equivalenti per uso e qualità.

L'ammontare del danno è pari:

- per il **fabbricato**: alla spesa necessaria per costruire a nuovo ai costi correnti alla data del sinistro le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, dedotto il valore ricavabile dai residui;
- per il **contenuto**: al costo di rimpiazzo delle cose distrutte o sottratte od il costo di riparazione di quelle soltanto danneggiate, dedotto il valore ricavabile dai residui.

**Da detta valutazione sono esclusi:**

- a) gioielli e preziosi: gioielli, metalli preziosi (oro e platino) lavorati o grezzi, orologi ed oggetti di metallo prezioso, pietre preziose, perle naturali o di coltura, pietre dure o artificiali se montate su metallo prezioso;
- b) oggetti pregiati: tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte non costituenti mobilio (esclusi gioielli e preziosi), oggetti e servizi di argenteria, raccolte e collezioni;
- c) valori: denaro, carte valori e titoli di credito in genere.

Per le cose elencate ai punti a) e b) il danno è valutato in base al valore commerciale che le cose avevano al momento del sinistro in caso di perdita o distruzione, mentre per quelle danneggiate è dato dal costo di riparazione o restauro, escluso ogni eventuale deprezzamento subito dalla cosa stessa.

Per le cose elencate al punto c) il danno è valutato in base al loro valore nominale, l'importo liquidato per i titoli sarà pagato dall'Assicuratore soltanto alle rispettive date di scadenza, mentre per gli effetti cambiari l'Assicurazione vale soltanto se è possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

**In nessun caso nella valutazione dei danni si terrà conto del valore di affezione o del valore speciale che uno o più oggetti, danneggiati o distrutti a causa del sinistro,**

**avevano per il fatto di essere componenti di un insieme identificato (coppia, serie, servizio). Per le cose che al momento del sinistro erano fuori uso o in condizioni di inservibilità viene applicata una riduzione per usura e degrado.**

#### **Art. 19 – Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno sarà determinato con le seguenti modalità:

- a) dall'Assicuratore o da un Perito, da questi incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
- b) fra due Periti nominati uno dall'Assicuratore ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

Nel caso in cui le Parti abbiano nominato due Periti che non abbiano raggiunto un accordo, questi potranno nominare un terzo Perito e le decisioni saranno prese a maggioranza di voti. Il terzo Perito, su richiesta anche di uno solo dei Periti, dovrà essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano su quella del terzo Perito, tali nomine vengono demandate, su iniziativa della Parte più diligente, al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. A richiesta di una delle Parti, il terzo Perito deve essere scelto fuori dalla provincia dove è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio Perito; quella del terzo Perito è ripartita a metà fra le due Parti Assicurato e Assicuratore.

#### **Art. 20 – Mandato conferito ai Periti**

I Periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate; verificare se il Contraente e/o l'Assicurato hanno adempiuto agli obblighi di cui al precedente Art.17 Obblighi in caso di Sinistro delle Condizioni Generali di Assicurazione;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione di cui al precedente Art. 18;
- d) procedere alla stima del danno e delle spese.

I risultati delle suddette operazioni peritali sono vincolanti per le Parti salvo gli errori di conteggio che dovranno essere rettificati. Le Parti rinunciano fin da ora a qualsivoglia impugnazione, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

#### **Art. 21 – Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, l'Assicuratore provvederà al pagamento dell'indennizzo entro sessanta giorni. In caso di accertamento giudiziale del danno, il pagamento dell'indennità resta sospeso sino alla data di esecutività della sentenza.

#### **Art. 22 – Reintegro della somma assicurata ridotta a seguito di sinistro**

In caso di sinistro la somma assicurata si intende ridotta con effetto immediato e sino al termine del periodo assicurativo in corso di un importo pari a quello del danno liquidato, al netto di eventuali franchigie e/o scoperti. L'Assicuratore, salvo il caso di annullamento del contratto o di recesso esercitato da una delle Parti, possono concedere, su richiesta del Contraente, il reintegro di detto importo a termini e condizioni da definire dopo le necessarie perizie relative al danno verificatosi. L'importo liquidato s'intende reintegrato nella sua entità originale, qualora il Contraente provveda, entro quindici giorni dalla data di richiesta dell'Assicuratore, al pagamento dell'appendice di reintegro emessa dall'Assicuratore stesso. L'eventuale reintegro, però, non pregiudica la facoltà dell'Assicuratore di recedere dal contratto in applicazione dell'Art. 11 Recesso in caso di sinistro delle Condizioni Generali di Assicurazione.

#### **Art. 23 – Cambio ubicazione**

Qualora la dimora abituale o la dimora saltuaria vengano trasferite in altra ubicazione l'assicurato è tenuto a comunicarlo all'Assicuratore; e in tal caso le garanzie saranno prestate nel periodo di trasloco sia nel vecchio indirizzo che nel nuovo indirizzo per 7 giorni successivi alla data di inizio del trasloco, a condizione che la nuova ubicazione sia nel territorio italiano. **Decorso il termine di 7 giorni la garanzia è operativa solo per il nuovo indirizzo.** In caso di aggravamento di rischio vale quanto disposto dall'Art. 5 Aggravamento del Rischio.

### **Sezione I - Incendio**

#### **Art. 24 – Oggetto dell'Assicurazione**

La presente assicurazione si intende prestata nella forma Valore a Nuovo. La garanzia è operante per le partite per le quali risulta indicato il relativo valore assicurato e sia stato pagato il relativo premio. **La somma indicata nel Modulo di Polizza per ciascuna partita rappresenta il massimo indennizzo per sinistro e per annualità assicurativa che l'Assicuratore potrà essere tenuto a pagare a seguito di sinistro.**

**Le garanzie prestate nella presente sezione saranno operanti a condizione che il fabbricato assicurato risulti avere le seguenti caratteristiche:**

- risulti costruito con strutture portanti verticali, orizzontali, pareti esterne e copertura in materiali incombustibili;
- sia conforme alle norme tecniche costruttive di Legge e di eventuali disposizioni locali alla data di costruzione dello stesso;
- sia in buone condizioni di statica e manutenzione;
- non sia considerato abusivo ai sensi delle vigenti norme di Legge in materia urbanistica ed edile e non sia stato dichiarato inagibile con ordinanza dell'autorità;
- non sia in costruzione o in fase di ampliamento e/o rifacimento.

#### **Art. 25 – Rischio assicurato**

L'Assicuratore si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati al Fabbricato assicurato dai seguenti eventi:

- a) incendio;
- b) esplosione e/o scoppio, **non causati da ordigni esplosivi**, fatta eccezione per quelli che siano presenti ad insaputa del Contraente e dell'Assicurato;



- c) fulmine, esclusi i danni elettrici ad apparecchi ed impianti elettrici ed elettronici;
- d) implosione;
- e) caduta di aeromobili, meteoriti e/o veicoli spaziali, loro parti e cose da essi trasportate, esclusi gli ordigni esplosivi;
- f) onda sonora, determinata da aeromobili e oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- g) urto di veicoli stradali, non appartenenti all'Assicurato e/o al Contraente, né al loro servizio;
- h) fumo fuoriuscito a seguito di rottura improvvisa e accidentale degli impianti di riscaldamento facenti parte del Fabbricato medesimo, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- i) fumi, gas e vapori sviluppatasi in conseguenza degli eventi di cui ai punti precedenti che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 50 metri da esse;
- j) rottura di Lastre e Cristalli con il limite di Euro 1.000,00 per sinistro e per anno.

L'Assicuratore rimborserà altresì, senza applicazione della Regola Proporzionale e con i limiti di Indennizzo di seguito riportati:

1. i danni arrecati per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o arrestare l'Incendio e anche quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato o da terzi allo scopo di limitare i danni;
2. le spese di demolizione, sgombero e trasporto alla più vicina discarica dei residuati del Sinistro, **entro il limite del 10%** dell'importo liquidabile a termine di Polizza. Fermo il limite di cui sopra la presente garanzia viene prestata fino ad un **massimo di Euro 1.500,00** relativamente allo smaltimento di eventuali componenti in amianto e cemento-amianto;
3. le spese sostenute dall'Assicurato e dai suoi familiari per un alloggio sostitutivo (albergo o altri locali) durante il periodo in cui l'abitazione assicurata sia divenuta inabitabile a seguito di sinistro indennizzabile con la presente Polizza. Tale garanzia è prestata per un periodo massimo di 60 giorni previa presentazione di idonea documentazione probatoria;
4. le spese di rifacimento materiale dei documenti rimasti danneggiati a seguito del sinistro. Tale garanzia è prestata con il limite massimo di Euro 3.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa, con franchigia fissa di Euro 150,00 per sinistro.

#### Art. 26 – Rischio locativo

Nei casi di responsabilità dell'Assicurato ed ai sensi degli Art. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, l'Assicuratore risponde, **fino alla concorrenza della somma assicurata alla partita fabbricato esposta nel modulo di polizza**, dei danni materiali e diretti causati da incendio od altro evento garantito in polizza ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato. La presente garanzia è prestata a condizione che la relativa somma assicurata sia indicata nel modulo di Polizza.

La garanzia opera in applicazione dell'Art. 1907 del Codice Civile ovvero con l'applicazione della regola proporzionale, se la somma assicurata a questo titolo fosse inferiore all'effettivo valore dei locali, calcolato a termini di polizza.

#### Art. 27 – Esclusioni

La presente Assicurazione non copre le perdite e/o i danni che non siano materiali e diretti sulle cose assicurate e le perdite e/o i danni direttamente od indirettamente causati o dovuti o risultanti anche solo parzialmente, da:

1. **atti vandalici o dolosi, tumulti popolari, scioperi, sommosse, Terrorismo e sabotaggio**, colpi di stato civili e militari, guerre, invasioni, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno); guerre civili, rivoluzioni, insurrezioni, potere militare od usurpato, Legge Marziale, confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danneggiamento di beni derivanti da atti o disposizioni delle Pubbliche Autorità sia Centrali che Regionali o Locali;
2. **dolo del Contraente e/o dell'Assicurato** e/o delle persone delle quali il Contraente e/o l'Assicurato devono rispondere a norma di Legge;
3. corrosione, incrostazione, ossidazione, deperimento, usura o logoramento, che siano una conseguenza normale dell'uso o funzionamento oppure causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
4. **terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, smottamento del terreno, frane, inondazione, esondazione, alluvione, allagamenti, mareggiata, maree, bradisismo, valanghe e slavine**;
5. **distruzione, danneggiamento, alterazione, cancellazione e perdita di dati elettronici**;
6. **attacchi informatici diretti sia al software che all'hardware**
7. **reazione nucleare e radiazione o contaminazione radioattiva**;
8. **utilizzo di ogni arma chimica, biologica, batteriologica nucleare ed elettromagnetica**.

Sono altresì esclusi i danni subiti da:

- fabbricati in corso di costruzione o di ristrutturazione finalizzata a modificarne la volumetria per effetto di ampliamenti o sopraelevazioni;
- fabbricati in cattivo stato di conservazione o in stato di abbandono;
- strutture pressostatiche, tettoie, manufatti in legno, in plastica o PVC;
- statue e dipinti di particolare valore artistico;
- impianti fotovoltaici e/o solari termici installati in luoghi diversi dal tetto del fabbricato.

#### Art. 28 – Fenomeno elettrico

In caso di danno agli enti assicurati alla partita fabbricato e contenuto causati da fenomeni elettrici di qualsiasi genere, provocati da corto circuito, variazione di corrente o sovratensione da qualsiasi motivo occasionati, da altri fenomeni elettrici causati da incendio, esplosione o scoppio su impianti, circuiti od apparecchi elettrici, elettronici audiovisivi telefonici, purché fissi e stabilmente installati al servizio del fabbricato, l'Assicuratore corrisponderà all'assicurato l'indennizzo liquidabile a termini di Polizza con il limite di Euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e con franchigia di Euro 100,00 per sinistro.

Tale garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'Art.1907 del Codice Civile.

**Sono comunque esclusi:**

- i danni causati da usura o da carenza di manutenzione;
- conseguenti ad operazioni di montaggio e smontaggio;

- i difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza o connessi a responsabilità derivanti dal costruttore o dal produttore o dal fornitore del servizio.

#### Art. 29 – Assicurazione parziale

La garanzia assicurativa relativa alla presente Sezione è prestata nella forma a Valore Intero, pertanto se dalle stime fatte in base a quanto stabilito all'Art. 18 Valutazione delle cose assicurate e determinazione dell'ammontare del danno delle "Norme valide per la sezione Incendio, Furto ed Elettronica", risultasse che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme assicurate alle relative partite stesse, l'Assicuratore risponderà del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro (Regola Proporzionale Art. 1907 del Codice Civile).

Resta comunque inteso che non si procederà all'applicazione della sopra descritta Regola Proporzionale qualora l'eccedenza del valore reale rispetto a quello assicurato non risulti superiore al 10%.

#### Art. 30 – Onorari Periti

L'Assicuratore risarcisce inoltre, fino alla concorrenza del 10% della somma liquidabile a termini di Polizza e con il massimo di Euro 3.000,00, le somme a carico dell'Assicurato relativamente alle spese sostenute per gli onorari del perito eventualmente nominato dall'Assicurato stesso in caso di Sinistro, in conformità a quanto previsto dall'Art. 19 Procedura per la valutazione del danno e dell'Art. 20 Mandato conferito ai Periti delle Condizioni Generali di Assicurazione della presente Sezione.

#### Art. 31 – Anticipo indennizzi

L'Assicurato può richiedere, trascorsi almeno 30 giorni dalla data del Sinistro, un anticipo pari al 50 % del presumibile ammontare dell'Indennizzo liquidabile, purché detto Indennizzo liquidabile sia presumibilmente superiore ad Euro 50.000,00. Tale anticipo sarà versato dall'Assicuratore successivamente all'acquisizione di elementi sufficienti a stabilire la risarcibilità del danno ed entro 60 giorni dalla richiesta da parte dell'Assicurato.

#### Art. 32 – Rinuncia alla rivalsa

L'Assicuratore rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di Legge, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

#### Art. 33 – Condizioni Particolari

(Valide solo se richiamate nel Modulo di Polizza con l'indicazione "Operante" e pagato il relativo premio)

##### a) Primo Rischio Assoluto

In deroga dell'Art. 29 Assicurazione parziale della presente Sezione Incendio, le Somme Assicurate indicate nel Modulo di Polizza si intendono garantite a Primo Rischio Assoluto, ovvero senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.

##### b) Danni da acqua condotta

L'Assicuratore indennizzerà i danni materiali e diretti, causati da spargimento d'acqua conseguenti a rottura di condutture e impianti fissi non interrati.

La garanzia viene prestata previa detrazione di una

Franchigia fissa per Sinistro di Euro 200,00 ed entro un limite di risarcimento di Euro 10.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo; tale Franchigia si intende elevata ad Euro 400,00 per i Fabbricati di età superiore a 40 anni. Restano comunque esclusi, i danni causati dalla fuoriuscita di acqua dovuta all'occlusione di impianti idrici, nonché da rottura accidentale di condutture diverse dai pluviali o grondaie, installate all'esterno della costruzione o interrate.

##### c) Spese di ricerca e riparazione del guasto

L'Assicuratore indennizzerà le spese sostenute per:

1. la ricerca del danno da fuoriuscita di acqua condotta;
2. la riparazione o sostituzione delle parti di impianti idrici, igienici e/o di riscaldamento che hanno dato origine allo spargimento d'acqua;
3. la demolizione o il ripristino, nonché lo sgombero dei residui, delle sole parti di fabbricato danneggiato allo scopo di cui ai precedenti punti 1 e 2.

La presente garanzia è prestata con il limite di indennizzo del 3% della somma assicurata per il Fabbricato con il massimo di Euro 3.000,00 per Sinistro e annualità assicurativa e con franchigia di Euro 200,00 per Sinistro.

##### d) Eventi atmosferici e sovraccarico neve

L'Assicuratore indennizzerà i danni materiali e diretti provocati da eventi atmosferici quali temporali, uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, vento, grandine, nonché da **bagnatura e/o allagamento che si verificassero all'interno del Fabbricato, purché verificatisi attraverso rotture, breccie e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi sopra descritti.**

Inoltre l'Assicuratore indennizzerà l'Assicurato per i danni materiali e diretti causati da sovraccarico di neve sui tetti, provocati da accumulo della stessa conseguente a precipitazioni nevose.

**Restano comunque esclusi i danni subiti da** camini, pannelli solari, pannelli fotovoltaici, insegne, antenne, tende da sole e simili installazioni esterne, nonché i danni subiti da fabbricati in legno, plastica e/o aperti da uno o più lati o incompleti nelle chiusure o nei serramenti.

L'Assicuratore, in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, corrisponderà all'Assicurato fino ad un massimo dell'80% della somma assicurata per ciascuna partita, quale limite per Sinistro e per anno assicurativo.

Tale estensione di garanzia viene prestata previa detrazione di una Franchigia fissa di Euro 250,00 per singolo Sinistro.

Restano comunque esclusi i danni ai Locali Interrati o seminterrati.

##### e) Eventi socio politici

L'Assicuratore indennizzerà i danni materiali e diretti causati da atti vandalici o dolosi ad opera di terzi, anche in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, esclusi comunque i danni conseguenti a contaminazione per mezzo di materiale chimico e/o biologico, esclusi altresì i danni da deturpamento e imbrattamento.

Sono compresi i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati; qualora l'occupazione non militare si protragga per oltre cinque giorni consecutivi, verranno indennizzati i soli danni di Incendio, Esplosione e Scoppio.

Tale estensione di garanzia viene prestata fino ad un massimo del 70% della somma assicurata per ciascuna partita, quale limite per Sinistro e per anno assicurativo con uno Scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00.

## Sezione II – Furto e rapina

### Art. 34 – Rischio assicurato

Fermo quanto descritto all'Art. 40 - Condizioni essenziali per l'efficacia della garanzia furto della presente Sezione, l'Assicuratore indennizzerà l'Assicurato per le perdite e/o danni materiali e diretti conseguenti a furto, sia consumato che tentato sul complesso dei beni mobili (Contenuto), con il limite di risarcimento per Sinistro e per annualità assicurativo pari alla somma riportata nel Modulo di Polizza ed in base a quanto di seguito riportato nel presente articolo.

Sono compresi esclusivamente i furti commessi:

- attraverso le luci di serramenti, ed inferriate con rottura del vetro retrostante;
- violando le difese esterne mediante rottura o scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
- per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

La presente garanzia è efficace anche per il rischio della Rapina consumata all'interno dei locali assicurati, anche se le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e costrette ad entrare nei locali assicurati.

Le garanzie di cui al presente articolo sono prestate applicando limiti, franchigie e scoperti come di seguito indicato:

- relativamente ad **Oggetti pregiati** il limite di indennizzo è fissato nella misura del 50% della somma assicurata per sinistro e per anno con il massimo di Euro 12.500,00 per singolo oggetto;
- relativamente ai **Valori** (escluso denaro) custoditi fuori dalle casseforti, il limite di indennizzo è fissato nella misura del 20% della somma assicurata per sinistro e per anno, con il massimo di Euro 5.000,00 per sinistro e per anno;
- relativamente ai **Valori** (escluso denaro) custoditi in cassaforte, il limite di indennizzo è fissato nella misura del 40% con un massimo di Euro 10.000,00 per sinistro e per anno;
- relativamente al denaro il limite di indennizzo in Euro 500,00 ovunque riposti.

### Art. 35 – Box e cantine

Le garanzie di polizza sono estese ai danni materiali e diretti ai beni riposti in locali separati e non comunicanti con l'abitazione con **esclusione di Valori ed Oggetti pregiati**. Tale estensione è prestata con il limite di indennizzo del 2% della somma assicurata per Sinistro e per anno assicurativo.

### Art. 36 – Guasti cagionati dai ladri

La garanzia comprende i danni materiali e diretti conseguenti ai guasti cagionati dai ladri in occasione di furto e/o rapina consumati o tentati ai locali contenenti i beni assicurati ed ai relativi fissi ed infissi posti a protezione degli accessi. Tale estensione è prestata con il limite di indennizzo di Euro 1.500,00 per sinistro e per anno e con franchigia di Euro 150,00.

### Art. 37 – Furto commesso con presenza di persone nell'abitazione

Si conviene che, in caso di sinistro, la garanzia si intenderà

operante anche qualora gli autori del furto si siano introdotti nell'abitazione descritta in polizza con i mezzi di chiusura dei locali non attivati per effetto della presenza, nei locali stessi, dell'Assicurato e/o dei suoi familiari. Tale estensione di garanzia è prestata con lo scoperto del 30% del singolo sinistro.

### Art. 38 – Scippo e rapina al di fuori dell'abitazione

L'Assicuratore indennizzerà il Contraente ed i componenti del suo nucleo familiare stabilmente convivente al momento del sinistro (così come risultante dallo stato di famiglia rilasciato dalla Pubblica Amministrazione), dei danni materiali e diretti derivanti dallo scippo e dalla rapina da loro subiti, relativamente ai beni indossati o tenuti a portata di mano. Tale estensione di garanzia è prestata esclusivamente per persone con età superiore ai 13 anni e con il limite di indennizzo di Euro 1.000,00 per sinistro e per anno.

### Art. 39 – Esclusioni

**La garanzia non comprende i danni:**

1. verificatosi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
2. agevolati con dolo e colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, loro figli, genitori e coniuge non legalmente separato;
3. agevolate con dolo o colpa grave da:
  - persone che abitano con l'Assicurato e/o il Contraente od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
  - incaricati della custodia delle chiavi dei locali che contengono gli enti assicurati;
4. verificatosi in occasione di incendio, esplosione anche nucleari, scoppio;
5. verificatosi in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate trombe d'aria e frane;
6. da furto in condizioni di locali inutilizzati dalle ore 24 del trentesimo giorno;
7. appropriazione indebita;
8. indiretti a seguito di furto o rapina quali i profitti sperati o di altri eventuali pregiudizi.

### Art. 40 – Condizioni essenziali per l'efficacia della garanzia furto

La copertura assicurativa viene prestata per le somme assicurate indicate nel modulo di polizza ed è **operante a condizione** che i mezzi posti a protezione e chiusura (quali porte, tapparelle, serramenti in genere) delle aperture dell'abitazione devono essere almeno quelli usualmente installati nelle abitazioni private.

Qualora le aperture dell'abitazione siano poste a meno di 4 metri di altezza dal suolo o da superfici praticabili, i mezzi posti a protezione e chiusura **devono essere chiusi con idonei congegni apribili solo dall'interno, oppure chiusi con serrature o lucchetti o protetti da inferriate fissate nel muro.**

Tutte le misure di protezione, sia attive che passive, presenti nei locali assicurati (quali ad esempio impianti d'allarme, casseforti, grate, cancelli, serrande, lucchetti e simili) devono essere attivate ogni qualvolta i locali stessi siano lasciati incustoditi.

**Per le abitazioni poste a meno di 4 metri di altezza dal suolo o da superfici praticabili, in caso di inefficacia dei**

**mezzi posti a protezione delle aperture (come sopra descritti), l'Assicuratore liquiderà il danno con uno scoperto del 20% sull'importo indennizzabile; qualora i mezzi di protezione risultassero inesistenti, l'Assicuratore non sarà tenuto ad indennizzare alcun danno.**

#### **Art. 41 – Dimora saltuaria**

Le garanzie di Polizza sono operative nella dimora saltuaria, purché **indicata nel Modulo di Polizza**, fino alla concorrenza della relativa partita, qualunque sia la durata della disabitazione.

I Valori e gli Oggetti pregiati sono garantiti esclusivamente nel periodo di abitazione da parte dell'Assicurato o dei suoi familiari.

Le garanzie sono prestate alle condizioni tutte previste dall'Art. 34 Rischio assicurato.

#### **Art. 42 – Assicurazione a Primo Rischio Assoluto**

Le garanzie tutte, di cui alla presente Sezione, sono prestate fino alla concorrenza delle somme assicurate indicate nel modulo di polizza a Primo Rischio Assoluto, ovvero senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.

#### **Art. 43 – Recupero dei beni rubati**

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso all'Assicuratore appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà dell'Assicuratore se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi all'Assicuratore l'intero importo riscosso a titolo di indennità per le cose medesime. Se invece l'Assicuratore ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennità riscossa dall'Assicuratore per le stesse, o di farle vendere ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra l'Assicuratore e l'Assicurato.

#### **Art. 44 – Titoli di credito**

L'Assicuratore, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo da liquidare prima delle rispettive scadenze. Inoltre, l'Assicurato si impegna a restituire all'Assicuratore l'indennizzo eventualmente per essi già percepito, non appena, per effetto della procedura di ammortamento, questi titoli siano divenuti inefficaci. A precisazione il loro valore è dato dalla somma facciale. **L'Assicurazione vale solo per quegli effetti cambiari per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.**

#### **Art. 45 – Condizioni Particolari**

(Valide solo se richiamate nel Modulo di Polizza con l'indicazione "Operante" e pagato il relativo premio)

##### **a) Eventi socio politici**

A parziale deroga di quanto riportato al punto 1 dell'Art.39 Esclusioni della presente Sezione Furto e rapina la garanzia viene prestata per i danni materiali e diretti da furto, rapina e scippo, anche se verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio.

Tale estensione di garanzia è prestata con il limite di indennizzo di Euro 10.000,00 per sinistro e per anno.

##### **b) Impianto di allarme**

L'Assicurazione è stata stipulata sulla base della

dichiarazione del Contraente che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto di allarme antintrusione a norme CEI, installato da ditta certificata IMQ.

L'Assicurato si impegna a mantenere detto impianto in condizione di efficace funzionamento e ad attivarlo ogni qualvolta nei locali contenuti le cose assicurate non vi sia presenza di persone.

**L'Assicurato si impegna inoltre, su eventuale richiesta dell'Assicuratore, a fornire l'apposito certificato fornito dall'installatore, nonché copia del contratto di manutenzione che preveda interventi con cadenza semestrale.**

In caso di inosservanza di detti obblighi, l'Assicuratore non riconoscerà alcun indennizzo; altrimenti, in caso di mancato funzionamento dell'impianto di allarme, dovuto a cause di forza maggiore, indipendenti quindi dalla volontà dell'Assicurato, l'Assicuratore corrisponderà allo stesso la somma liquidata a termini di polizza, previa deduzione dello scoperto del 20%, che rimarrà a carico dell'Assicurato.

##### **c) Spese sanitarie per lesioni alla persona in caso di scippo o rapina**

Qualora, in conseguenza dello scippo o della rapina ovunque commessa, l'Assicurato subisca un infortunio che comporti o meno ricovero, l'Assicuratore rimborsa le spese sostenute per:

- trasferimento dell'Assicurato con qualunque mezzo di trasporto in Istituto di Cura o Ambulatorio;
- accertamenti diagnostici, visite mediche specialistiche e prestazioni infermieristiche;
- medicinali e materiale di cura prescritti dal Medico;
- trattamenti fisioterapici rieducativi.

Tale estensione di garanzia è prestata con il limite di indennizzo di Euro 2.000,00 per sinistro e per anno.

### **Sezione III – Elettronica**

#### **Art. 46 – Rischio assicurato**

L'Assicuratore si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti alle apparecchiature ed agli impianti elettronici presenti nell'abitazione adibita a dimora abituale dell'Assicurato, causati da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

#### **Art. 47 – Assicurazione parziale**

La garanzia assicurativa relativa alla presente Sezione è prestata per il Valore a nuovo e nella forma a Valore Intero. Pertanto se dalle stime fatte in base a quanto stabilito all'Art. 18 Valutazione delle cose assicurate e determinazione dell'ammontare del danno delle "Norme valide per la sezione Incendio, Furto ed Elettronica", risultasse che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme assicurate alle relative partite stesse, l'Assicuratore risponderà del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro (Regola Proporzionale Art. 1907 del Codice Civile).

Resta comunque inteso che non si procederà all'applicazione della sopra descritta Regola Proporzionale qualora l'eccedenza del valore reale rispetto a quello assicurato non risulti superiore al 10%.

#### **Art. 48 – Esclusioni Sono esclusi i danni:**

- a) causati con dolo dell'Assicurato e del Contraente;

- b) da **deperimento, logoramento**, corrosione, ossidazione, che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- c) **per i quali deve rispondere, per Legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;**
- d) verificatisi in conseguenza di **montaggi e smontaggi** non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di scarico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
- e) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- f) **attribuibili a difetti noti** al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che l'Assicuratore ne fosse a conoscenza;
- g) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
- h) **indennizzabili dalle sezioni Incendio e Furto e Rapina anche se non operanti;**
- i) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni nei contratti di assistenza tecnica.
- j) attacchi informatici

#### Art. 49 – Franchigia

**Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per ogni sinistro, dell'importo di Euro 200,00.**

#### Sezione IV – Responsabilità Civile verso Terzi

##### Art. 50 – Oggetto dell'Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

L'Assicuratore, nel limite del massimale indicato nel Modulo di Polizza, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai **fatti della Vita Privata** dell'Assicurato e dei familiari conviventi **con esclusione quindi di rischi inerenti ad attività professionali.**

Sono tra l'altro compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo, i rischi relativi a:

- a) dalla proprietà e/o conduzione dell'abitazione costituente la dimora abituale e/o studio professionale e/o quella adibita a soggiorno di tempo libero dell'Assicurato, comprese le dipendenze, le recinzioni, gli impianti a servizio dei fabbricati, i parchi e giardini (compresi alberi di alto fusto), attrezzature sportive, piscine e altre pertinenze; se le dimore anzidette sono parte di condomini, l'Assicurazione vale sia per i danni di cui l'Assicurato debba rispondere in proprio, sia per la quota a suo carico dei danni derivanti dalla proprietà comune, **escluso ogni maggior onere conseguente a obblighi solidali con altri condomini;**
- b) danni da spargimento d'acqua e per rigurgiti di fogne;
- c) dall'uso di apparecchi domestici;
- d) da incendio ed esplosione di gas, scoppio degli apparecchi a vapore e degli impianti di termosifoni, dallo scoppio del tubo a raggi catodici dell'apparecchio televisivo, **limitatamente alle lesioni personali;**
- e) in conseguenza di incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute. Questa specifica estensione di garanzia è operante **esclusivamente durante la pratica del campeggio;**
- f) dalla caduta di antenne riceventi o trasmettenti per televisione, nonché da alberi e piante ad alto fusto;
- g) da intossicazione ed avvelenamento causato da cibo e bevande preparati o somministrati dall'Assicurato nella propria abitazione;
- h) dalla guida, anche da parte di domestici, di velocipedi, purché non soggetti al D. Lgs. 07/09/2005 n. 209 Responsabilità Civile Auto;
- i) dalla proprietà od uso di cavalli ed altri animali da sella;
- j) dalla proprietà e/o possesso di animali domestici e cani **(con esclusione dei cani segnalati come "impegnativi per la corretta gestione ai fini dell'incolumità pubblica", ai sensi dell'Ordinanza Ministeriale del 3 marzo 2009 e successive modificazioni);**
- k) dall'esercizio, in qualità di dilettante di attività sportive, **escluse le partecipazioni a gare e/o competizioni di carattere agonistico;**
- l) dalle attività di tempo libero, quali modellismo, bricolage, giardinaggio per conto proprio, pesca e pratica del windsurf. Per quanto riguarda l'esercizio della nautica e/o della pesca, l'Assicurazione vale per i danni che avvengono nelle acque costiere del Mediterraneo e nelle acque interne Europee, anche con imbarcazioni a remi e/o a vela, **di lunghezza non superiore a metri 6,50;** Le garanzie previste ai precedenti punti k) e l) sono prestate a condizione che l'Assicurato sia in regola con le disposizioni di Legge e dei regolamenti vigenti.
- m) dalla partecipazione dell'Assicurato e/o del Coniuge, quali genitori, alle attività della scuola previste dal Decreto Legislativo del 16 aprile 1994 n. 297 e ad ogni altra attività autorizzata dalle Autorità Scolastiche (gite, visite, manifestazioni sportive e ricreative, ecc.) compresa altresì la responsabilità derivante da fatto degli allievi affidati alla loro sorveglianza;
- n) per le somme che l'Assicurato ed i familiari con lui conviventi siano tenuti a pagare a baby-sitter, ragazze alla pari, addetti ai servizi domestici (anche se occasionali), per danni corporali da costoro subiti, sempre che i danni siano conseguenti a fatti costituenti reato colposo perseguibile d'ufficio commessi dall'Assicurato o dai familiari con lui conviventi (escluse le malattie professionali);
- o) derivanti dai rischi di avviamento, da parte dei minori, di autovetture adibite ad uso privato, **con esclusione dei danni all'automezzo.** Tale estensione di garanzia è operante sempreché gli eventi su indicati si verifichino all'insaputa e contro la volontà dell'Assicurato nonché dei proprietari dei rispettivi mezzi ed in relazione a mezzi che non siano di proprietà o in uso dell'Assicurato stesso o di persone delle quali questo debba rispondere a norma di Legge. La copertura assicurativa è operante a condizione che il mezzo stesso risulti coperto al momento del sinistro con polizza di Responsabilità Civile Automobilistica secondo quanto disposto dalla Legge. **Pertanto la presente estensione di garanzia è operante solamente in relazione all'eventuale azione di regresso che l'Assicuratore della Responsabilità Civile**

**Automobilistica** D. Lgs 07/09/2005 n. 209) del mezzo, svolgesse nei confronti dell'Assicurato per le somme che risultino dovute in eccedenza a quelle garantite dal suddetto Assicuratore;

- p) L'Assicuratore risponderà anche per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte o per lesioni personali, derivanti dalla qualità di committente di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, rientranti nel campo di applicazione del Testo Unico Sicurezza Lavoro, recato dal D. Lgs. 81/2008 (e successive eventuali modificazioni ed integrazioni) ed a condizione che il Contraente/Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori (conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 81/2008); tale garanzia si intende prestata esclusivamente per l'abitazione (dimora abituale) assicurata ed indicata nel Modulo di Polizza; **si intendono comunque esclusi i danni dei quali il Contraente/Assicurato debba rispondere per vizi di progetti da esso forniti all'impresa esecutrice dei lavori.**

#### **Art. 51 – Assicurazione della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)**

L'Assicuratore, **nel limite del 50% del massimale indicato nel Modulo di Polizza**, si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro domestico;
- 2) ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata **un'invalidità permanente non inferiore al 6%** calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124. Da tale Assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali. La presente Assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n.222.

#### **Art. 52 – Esclusioni**

**L'Assicurazione non comprende i danni:**

- a) da furto;
- b) derivanti dall'esercizio di attività professionali, commerciali, artigianali, e comunque retribuite;
- c) **derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria;**
- d) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- e) **derivanti dalla partecipazione a gare sportive** in genere e relative prove salvo che si tratti delle seguenti discipline sportive: podismo, bocce, tennis, golf, pesca no subacquea, nuoto;

- f) **da circolazione su strade di uso pubblico** o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto dal precedente Art. 50 lettera o);
- g) **a cose altrui derivanti da incendio** di beni delle persone assicurate o dalle stesse detenuti a qualsiasi titolo;
- h) **a cose che le persone assicurate detengono a qualsiasi titolo** ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- i) dalla detenzione a qualsiasi titolo di animali non domestici, salvo quanto previsto dal precedente Art. 50 lettera i) e j);
- j) da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- k) derivanti da campi elettromagnetici (EMF electromagnetic field);
- l) derivanti da prodotti geneticamente modificati (GMO genetically modified organism);
- m) derivanti da richieste di risarcimento a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione all'encefalopatia spongiforme (TSE transmissible spongiform encephalopathies);
- n) di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppure in parte, dall'amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto;
- o) da atti di terrorismo;
- p) derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione dei locali di abitazione;
- q) **dalla proprietà, detenzione ed uso di armi da caccia, difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili.**

#### **Art. 53 – Estensione territoriale**

L'Assicurazione vale i danni che avvengano nel Mondo intero, **con l'esclusione degli Stati Uniti d'America e del Canada.**

#### **Art. 54 – Gestione delle vertenze**

L'Assicuratore assume, **fino a quando ne hanno interesse**, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. L'Assicuratore garantisce comunque la prosecuzione dell'assistenza dell'Assicurato in sede penale sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione del danneggiato. Le spese relative alla difesa ed alla resistenza alle azioni contro l'Assicurato sono a carico dell'Assicuratore entro il limite di un importo pari al quarto del massimale a cui si riferisce la pretesa risarcitoria azionata. Ma qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra l'Assicuratore e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. **L'Assicuratore non rispondono in ogni caso delle spese sostenute dall'Assicurato per legali e tecnici da essi non designati né di multe, ammende o spese di giustizia penale.**

#### **Art. 55 – Franchigia**

L'Assicurazione è prestata con la franchigia di Euro 200,00 per ciascun sinistro, limitatamente ai danni a cose, tranne i casi in cui sia prevista l'applicazione di una franchigia superiore.

#### **Art. 56 – Condizioni Particolari**

(Valide solo se richiamate nel Modulo di Polizza con l'indicazione "Operante" e pagato il relativo premio)

**i. Ricorso Terzi da Incendio**

Relativamente ai danni cagionati a terzi da incendio, il Massimale per Sinistro di cui al Modulo di Polizza viene stabilito in una somma **pari al 50%** del Massimale stesso.

**ii. Detenzione di armi**

A deroga di quanto stabilito dall'Art. 52 Esclusioni lettera q), si intendono inclusi in garanzia i danni a terzi conseguenti alla proprietà, detenzione ed uso di armi da difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili, **con esclusione comunque del loro impiego nell'esercizio dell'Attività Venatoria (Legge 157/92; L. R. 7/95; D.G.R.M. 4/7/00). L'Assicurazione è prestata con franchigia fissa di Euro 1.000,00 e massimo risarcimento di Euro 100.000,00.**

**iii. "Cani impegnativi"**

A deroga di quanto riportato nell'Art. 50 lettera j) si intendono inclusi in garanzia i danni a terzi provocati da cani impegnativi per la corretta gestione ai fini dell'incolumità pubblica, ai sensi dell'Ordinanza Ministeriale del 3 marzo 2009 e successive modificazioni.

**Sezione V – Tutela Legale****Glossario Giuridico**

relativo alla presente Sezione

Ai termini che seguono le Parti attribuiscono il significato sotto specificato:

**Arbitrato**

Istituto in base al quale le Parti concordemente rinunciano ad adire l'Autorità Giudiziaria per la risoluzione di contenziosi concernenti l'interpretazione o l'esecuzione di un contratto e demandano la decisione ad un Collegio Arbitrale composto da due periti scelti dalle parti e un terzo Arbitro.

**Danno Extracontrattuale**

Danno conseguente a fatto illecito. Non presume l'esistenza di alcun rapporto finanziario.

**Diritto Reale**

Diritto che attribuisce al titolare la disponibilità di un determinato bene (disponibilità piena nel caso, ad esempio di Proprietà, e limitata nel caso ad esempio di Usufrutto), e conseguenti oneri / doveri per i terzi di non turbare l'esercizio dello stesso.

**Illecito Amministrativo Depenalizzato**

Fatto che per la Legge non costituisce più reato e che si estingue con il pagamento di una somma di denaro alla Pubblica Amministrazione.

**Imputazione Colposa**

Per reato commesso con negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza leggi e regolamenti (Artt. 42 e 43 Codice Penale).

**Imputazione Dolosa**

Per reato volontariamente commesso (Artt. 42 e 43 Codice Penale).

**Insorgenza (del sinistro)**

Il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di Legge o di contratto.

Ai fini della validità delle garanzie contenute nella polizza di Tutela Giudiziaria, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione.

Più semplicemente, l'insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso.

Più specificamente, l'insorgenza è:

- nell'ipotesi di procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il reato;
- nell'ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l'evento dannoso;
- nell'ipotesi di vertenza contrattuale: il momento in cui una delle parti avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali.

**Reato**

Violazione di norme penali. In relazione alla diversa specie della pena detentiva o pecuniaria prevista dalla Legge, si deve distinguere tra:

- delitto: per il quale è prevista la pena detentiva della reclusione e/o la pena pecuniaria della multa.
- contravvenzione: per la quale è prevista la pena detentiva dell'arresto e/o pena pecuniaria dell'ammenda.

**Spese di giustizia penale**

Spese del procedimento, dovute allo Stato dal condannato (Art. 535 Codice di Procedura Civile comma 1).

**Spese di soccombenza**

Spese che la parte soccombente è condannata a rimborsare alla parte vittoriosa nel procedimento civile.

**Sanzione Amministrativa**

Provvedimento dell'Autorità Amministrativa o Giudiziaria conseguente alla violazione di disposizioni generali.

Si deve distinguere tra:

- Sanzione pecuniaria: pagamento di una somma di denaro;
- Sanzione accessoria: sanzioni diverse, quali la sospensione, revoca, destituzione, confisca, sequestro, fermo o blocco.

**Transazione**

Accordo con il quale le Parti, con reciproche concessioni, definiscono un contenzioso, anche giudiziale.

**Trattazione Stragiudiziale**

Tutta l'attività che precede o viene esperita in sede diversa dal giudizio, volta al componimento del contenzioso evitando il ricorso al Giudice.

**Vertenza Amministrativa**

Contenzioso in cui una delle due Parti è lo Stato o un Ente Pubblico la cui decisione è demandata in sede giudiziale all'Autorità Amministrativa competente [T.A.R. - Tribunale Amministrativo Regionale - o Consiglio di Stato].

**Vertenza Contrattuale**

Controversia inerente l'esistenza, la validità o l'esecuzione di patti, accordi, contratti conclusi tra le Parti, anche

verbalmente, con conseguente inadempimento delle relative obbligazioni.

### Sezione V – Tutela Legale

#### Premessa

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. n° 209 del 7 settembre 2005 – Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164 e in accordo con le opzioni consentite dall'art. 46 di tale decreto, l'Assicuratore ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a:

**VAN AMEYDE ITALIA S.P.A. ITALIA S.p.A.**  
**Corso di Porta Romana n. 89 – 20122 Milano Telefono**  
**+39 02 5425 101 – Fax +39 02 5425 10222**

A quest'ultima, di seguito denominata Van Ameyde, dovranno pertanto essere inviate, in via preferenziale tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa a tali sinistri.

#### Art. 57 – Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicuratore assume a proprio carico, nei limiti del massimale pari ad Euro 10.000,00 per annualità assicurativa, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'Assicurato, conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia.

Vi rientrano le seguenti spese:

- le spese per l'intervento di un legale;
- le spese per l'intervento del perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- le spese di giustizia nel processo penale;
- le eventuali spese liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza.

**L'Assicuratore non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.** La garanzia assicurativa è prestata all'Assicurato nell'ambito della vita privata e nella veste di conduttore o proprietario di un immobile o parte di esso, purché costituente l'abitazione dell'Assicurato stesso indicata in polizza.

La garanzia assicurativa è operante per:

- sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni extracontrattuali a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
- sostenere controversie relative a rapporti di lavoro con collaboratori domestici regolarmente assunti;
- sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- sostenere l'esercizio di pretese risarcitorie extracontrattuali che derivino da incidenti stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria.

#### Art. 58 - Esclusioni

La garanzia non comprende:

- il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- materia fiscale/tributaria e materia amministrativa;
- gli oneri fiscali (bollatura di documenti, spese di registrazione di sentenze ed atti in genere, ecc.);
- procedure arbitrali;

- controversie e procedimenti penali riferibili a beni immobili;
- operazioni relative all'acquisto o costruzione di beni immobili;
- controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà o guida di veicoli a motore e di mezzi nautici a motore e aerei a motore;
- vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali.

#### Art. 59 – Estensione territoriale delle garanzie

Per tutte le coperture, le garanzie riguardano i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, negli altri casi.

#### Art. 60 – Insorgenza del sinistro – Operatività della garanzia

Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.

**La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono:**

- dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali o di procedimento penale;
- trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, negli altri casi.

**Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con l'Assicuratore per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 90 giorni, la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo contratto.**

La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro 360 giorni dalla cessazione del contratto.

**La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti.**

Il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di:

- vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate.

**In caso di vertenza tra più persone assicurate la garanzia verrà prestata esclusivamente a favore dell'Assicurato/Contraente.**

#### Disposizioni che regolano la prestazione del servizio

#### Art. 61 – Denuncia del sinistro e scelta del Legale

L'Assicurato deve tempestivamente denunciare il sinistro a Van Ameyde, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

L'Assicurato dovrà far pervenire a Van Ameyde Italia S.p.a. o all'Assicuratore la notizia di ogni atto, a lui



**notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l'Assicurato può indicare a Van Ameyde Italia S.p.a. un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione (fase stragiudiziale) non abbia esito positivo.**

**Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, l'Assicuratore garantirà gli onorari solo nei limiti dei minimi previsti dalla tariffa forense e con esclusione di spese e/o diritti di trasferta, vacanza, domiciliazione e di duplicazioni di attività.**

**La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con l'Assicuratore o con Van Ameyde, quest'ultima avvertirà l'Assicurato di questo suo diritto.**

#### **Art. 62 – Gestione del sinistro**

Ricevuta la denuncia del sinistro, **Van Ameyde Italia S.p.a. si riserva la facoltà di svolgere**, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo, Van Ameyde Italia S.p.a. trasmette la pratica al Legale designato.

Per ogni stato della vertenza e grado di giudizio gli incarichi a legali e/o periti devono essere preventivamente concordati con Van Ameyde Italia S.p.a.; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure.

In caso di procedure concorsuali la garanzia si limita alla stesura e al deposito della domanda di ammissione del credito.

Dopo la denuncia del sinistro, ogni transazione volta a comporre la vertenza deve essere preventivamente concordata con Van Ameyde Italia S.p.a.; in caso contrario l'Assicurato risponderà di tutti gli oneri sostenuti da Van Ameyde Italia S.p.a. per la trattazione della pratica.

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e Van Ameyde Italia S.p.a. sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale competente, ai sensi di legge.

L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente.

Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da Van Ameyde Italia S.p.a. la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da Van Ameyde Italia S.p.a. stessa, in linea di fatto o di diritto.

#### **Art. 63 – Recupero di somme**

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta all'Assicuratore quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.

#### **Art. 64 – Esistenza di coperture di Responsabilità Civile**

Nei casi in cui venga prestata Assistenza Legale ai sensi dell'Art. 1917 del Codice Civile attraverso la relativa clausola contrattuale contenuta nella polizza di Responsabilità Civile stipulata dal Contraente o da singoli Assicurati, la garanzia prevista dalla presente polizza opera:

- ad integrazione di quanto non previsto dalla suddetta assicurazione per spese di resistenza e soccombenza;
- dopo esaurimento di quanto dovuto dalla suddetta assicurazione di Responsabilità Civile.

#### **Condizioni Particolari**

(Valide solo se richiamate nel Modulo di Polizza con l'indicazione "Operante" e pagato il relativo premio)

#### **Art. 65 – Estensione di garanzia**

Fermo restando quanto disposto dall'Art. 78 Esclusioni ad integrazione di quanto stabilito dall'Art. 77 Oggetto dell'Assicurazione della presente Sezione V Tutela Legale la garanzia assicurativa è operante per:

1. sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte;
2. sempreché il valore in lite sia superiore a Euro 500,00 ed inferiore a Euro 50.000,00;
3. sostenere controversie relative a diritti reali o locazione;
4. resistere a pretese risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi, ove, ai sensi dell'Art. 1917 del Codice Civile, risultino adempiuti gli obblighi dell'Assicuratore della responsabilità civile. L'intervento dell'Assicuratore è comunque condizionato all'esistenza ed effettiva operatività di una valida garanzia di responsabilità civile.

#### **Art. 66 – Spese del secondo Legale**

Fermo restando quanto disposto dall'Art. 58 Esclusioni ad integrazione di quanto stabilito dall'Art. 57 Oggetto dell'Assicurazione della presente Sezione Tutela Legale, la garanzia assicurativa è operante per le spese relative ad un secondo Legale Domiciliatario, unicamente in fase giudiziale. Tale spesa vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato.

**L'Assicurazione è prestata con l'applicazione del limite di Euro 2.500,00 per sinistro e per annualità assicurativa, franchigie e scoperti indicati nello Schema Riepilogativo al termine della presente Sezione.**

#### **Art. 67 – Spese per Arbitri**

Fermo restando quanto disposto dall'Art. 58 Esclusioni ad integrazione di quanto stabilito dall'Art. 57 Oggetto dell'Assicurazione della presente Sezione Tutela Legale - la garanzia assicurativa è operante per le spese relative agli arbitri cui si ricorra per dirimere le controversie contrattuali, sempreché il ricorso all'arbitrato sia previsto nel contratto, **permanendo l'esclusione per i casi di ricorso all'arbitrato concordato in data successiva alla stipula del contratto medesimo.**

**INFORMATIVA  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO 679/2016**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 (di seguito denominato "Regolamento"), ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue.

**1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

Il trattamento è effettuato per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) valutazione della eleggibilità per concedere la polizza da parte degli assicuratori dei Lloyd's of London (di seguito denominati "Lloyd's"): la base giuridica del trattamento è lo svolgimento di attività pre-contrattuale; nel caso siano raccolti dati particolari la base giuridica del trattamento è il consenso
- b) espletamento delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione del contratto di assicurazione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui i Lloyd's sono autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; la base giuridica del trattamento è lo svolgimento di attività contrattuale
- c) Previo suo consenso, informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi dei Lloyd's stessi; la base giuridica del trattamento è il consenso

**2. MODALITA' DEL TRATTAMENTO**

Il trattamento dei dati personali

- a) è realizzato per mezzo di operazioni o complessi di operazioni: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità tutela;
- b) è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- c) è svolto dall'organizzazione del titolare e da società di fiducia, il cui elenco è disponibile presso il Titolare, che sono nostre dirette collaboratrici e che operano quali autonomi titolari o quali responsabili esterni del trattamento, obbligati ad adempiere in proprio alla normativa in materia di tutela di protezione dei dati personali. Si tratta in modo particolare di società che svolgono servizi di assunzione rischi, archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela, svolgimento di sopralluoghi, perizie, gestione e liquidazione sinistri.

**3. CONFERIMENTO DEI DATI**

La raccolta dei dati può essere effettuata presso l'interessato ovvero presso società accreditate presso i Lloyd's che svolgono per nostro conto compiti di natura assuntiva (agenti, subagenti, broker). Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, motorizzazione civile), limitatamente ai dati personali richiesti in forza di dette leggi, regolamenti o normativa comunitaria;
- b) obbligatorio per la conclusione di nuovi contratti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri; limitatamente ai dati personali contenuti nella modulistica Lloyd's;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'assicurato stesso.

**4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI**

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali

- a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
- b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

**5. COMUNICAZIONE DEI DATI**

I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; ad organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo; IVASS, Ministero delle Attività produttive, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione); altri enti pubblici. Inoltre i dati potranno essere comunicati ad altri enti in sede di partecipazione a bandi di gara per fornire nostre referenze e a società residenti al di fuori dell'Unione Europea (per es. Canada, Svizzera), che garantiscono un adeguato livello di sicurezza nel trattamento dei dati personali, per che per conto dei Lloyd's effettuano controlli sull'assenza di sanzioni internazionali. Tali soggetti operano quali autonomi titolari o quali responsabili esterni del trattamento e sono obbligati ad adempiere in proprio alla legge; l'elenco dei destinatari delle comunicazioni dei dati personali è disponibile presso l'ufficio del Rappresentante Generale, e può essere gratuitamente messo a conoscenza dell'interessato, mediante richiesta scritta al Titolare al numero di fax 02 63788850, o all'indirizzo email servizioclienti@lloyds.com.

**6. DIRITTI DELL'INTERESSATO**

La informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti contemplati dal Regolamento, scrivendo a email servizioclienti@lloyds.com. Lei potrà pertanto chiedere di avere conoscenza dell'origine dei dati nonché della logica e delle finalità del Trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. È garantito il diritto a revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. È garantito il diritto alla portabilità dei dati, a proporre reclamo a un'autorità di controllo.

**7. TITOLARE E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI**

Titolari del trattamento in ambito italiano sono i Lloyd's nella persona del loro Rappresentante Generale per l'Italia, con sede a Milano in Corso Garibaldi, 86. Il Responsabile della protezione dei dati è Mr. Timor Ahmad (Timor.Ahmad@lloyds.com).

**CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**Preso atto dell'informativa di cui sopra,**

Le chiediamo quindi di esprimere il consenso per i trattamenti di dati strettamente necessari per le operazioni e servizi da Lei richiesti e più precisamente per:

- a) il trattamento e comunicazione alle categorie di soggetti e nelle modalità indicate al punto 5 della predetta informativa dei dati "particolari" per le finalità di cui al punto 1, lett. a) dell'informativa e nelle modalità di cui al punto 2. La informiamo che i dati particolari oggetto del trattamento possono essere, per esempio, dati personali idonei a rivelare lo stato di salute<sup>1</sup>;

Luogo \_\_\_\_\_ L'interessato

Data \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Nome e Cognome leggibili

\_\_\_\_\_

Firma

- b) lo svolgimento di attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato di cui al punto 1, lett c)

Luogo \_\_\_\_\_ L'interessato

Data \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Nome e Cognome leggibili

\_\_\_\_\_

Firma

<sup>1</sup> Per specifici servizi che comportano la conoscenza da parte dei Lloyd's di ulteriori dati particolari (relativo alla salute), Le sarà richiesto un consenso scritto di volta in volta.